

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA PREFETTURA - UTG DI MACERATA

LA QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA S.P.A.

E

LA SOCIETA' DI PROGETTO "VAL DI CHIANTI SCPA"

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE

DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DEL 1° MAXILOTTO DEL

"PROGETTO QUADRILATERO"

Macerata, 13 novembre 2007

CUP F12C03000050010

1° MAXI LOTTO

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MACERATA,

LA QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA S.P.A.

E

LA SOCIETA' DI PROGETTO "VAL DI CHIANTI SCPA"

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

La PREFETTURA - U.T.G. di Macerata, nella persona del Prefetto pro-tempore Dott Vittorio Piscitelli;

la QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA S.p.A., nella persona del Legale Rappresentante, Dott. Gaetano Galia Presidente operativo ;

il Contraente Generale Società di Progetto VAL DI CHIANTI S.C.p.A., nelle persone dei Legali Rappresentanti,. Ing. Oskar Roittner Presidente del C.d.A. e Geom. Vittorio Morigi Vice Presidente del C.d.A.;

PREMESSO

– che il “Progetto Quadrilatero” risulta inserito nella delibera CIPE del 21 dicembre 2001 tra gli interventi strategici di preminente interesse nazionale nonché tra i

Progetti Pilota per la finanza di progetto selezionati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- che con delibera n. 93 del 31 ottobre 2002 il CIPE ha individuato come “soggetto attuatore unico” e come Soggetto Aggiudicatore del detto “Progetto Quadrilatero”, ai sensi del D.Lgs. 190/2002, la società di scopo QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA S.p.A.;
- che a seguito di procedimento concorsuale ad evidenza pubblica l'Associazione Temporanea di Imprese costituita da STRABAG AG, Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna e GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. è risultata aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. f) della legge n. 443/2001 e dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2002, dell'affidamento a Contraente Generale avente ad oggetto le attività di progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo del Maxi-lotto n. 1 del sistema “Asse Viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna”;
- che con atto in data 20 aprile 2006, a rogito Dott. Leonardo Milone, notaio in Roma, Rep. n. 58641 e Racc. n. 12239, la QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA S.p.A. e la A.T.I. sopra citata hanno stipulato il contratto relativo all'affidamento in oggetto;
- che in data 18 maggio 2006 le imprese Strabag AG, Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna, Grandi Lavori Fincosit S.p.A. e Consorzio Stabile Centralia S.C.p.A. hanno costituito la Società di Progetto “VAL DI CHIANTI S.C.p.A.” che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 10, del D.Lgs. 190/2002, è subentrata al Contraente Generale nel rapporto con il Soggetto Aggiudicatore;

- che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni;
- che la QUADRILATERO, nella sua qualità di soggetto aggiudicatore, provvede, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, alla *“stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano”*;
- che i lavori ricadono nei territori delle Province di MACERATA e di PERUGIA, sicché le autorità competenti in materia di sicurezza, di cui è cenno nell'art. 9 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, sono da individuare nel Prefetto di MACERATA e nel Prefetto di PERUGIA;
- che le indicazioni all'uopo fornite dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (C.C.A.S.G.O.), di cui al decreto interministeriale 14 marzo 2003, sono state già recepite nel Capitolato Speciale di Affidamento e che il Contraente Generale è, pertanto, *“tenuto a partecipare alla formazione di tutti gli accordi sottoscritti dalla QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.p.A.”*;
- che è opportuno, quindi, che l'accordo, cui fa riferimento il surrichiamato art. 9 del D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190, sia sottoscritto anche dal Contraente Generale che, in ogni caso, a mente dello stesso articolo (comma 2, lett. g), deve prestare la propria collaborazione al soggetto aggiudicatore ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità, avendo l'obbligo di fornirgli, a tale scopo, ogni utile elemento di informazione;

- che, con nota COM 3002/8 del 17 gennaio 2007, il Coordinatore del C.C.A.S.G.O. ha ribadito che le verifiche per l'accertamento del pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata debbono essere effettuate alla stregua dei criteri più rigorosi esplicitati nella direttiva di giugno 2005 con il necessario ampliamento dei controlli antimafia ad ogni attività, anche propedeutica alla fase realizzativa dell'opera, che possa comportare comunque rischi di infiltrazione criminale ed ha al riguardo statuito che, per quanto riguarda l'intervento di cui al lotto 1), le richieste inerenti alla informazioni antimafia di competenza della altre Prefetture siano sempre inviate alla sola Prefettura di Macerata in ragione della prevalente competenza territoriale;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Capo I

Verifiche antimafia

Art. 1

1. La Società di Progetto “VAL DI CHIANTI S.C.p.A.”, nella qualità di Contraente Generale, in appresso denominata CONTRAENTE GENERALE, comunica tempestivamente alla Prefettura – U.T.G. - di MACERATA i dati relativi alle società e imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, cui intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.

2. Fermi restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale di affidamento, il CONTRAENTE GENERALE, per i contratti di cui al primo comma, e con esclusione di quelli di cui al comma 5 dell'art. 4, richiede alla Prefettura di MACERATA l' "*Informazione antimafia*", allegando alla detta richiesta un originale, in corso di validità, del certificato della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato) con "*dicitura antimafia*" relativo alla società o ditta individuale, con la quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente alla quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un subcontratto. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente al quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un subcontratto sia una società di capitali, dovrà essere altresì allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica.

3. Il CONTRAENTE GENERALE, con l'adesione al presente protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati al precedente comma 1 apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire al CONTRAENTE GENERALE gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subappaltatrici e/o subaffidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente protocollo, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo

intervenute presso le imprese affidatarie, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del CONTRAENTE GENERALE, nei casi indicati nel successivo art. 4, comma 2, del presente protocollo.

Art. 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1 sussiste relativamente:
 - a) *agli affidamenti conclusi dal Contraente Generale sulla base del piano degli affidamenti, per qualunque importo;*
 - b) *ai subaffidamenti e subcontratti (noli, servizi e forniture di materiali) conclusi dal Contraente Generale ed indicati nel piano degli affidamenti;*
 - c) *ai subaffidamenti autorizzati e subcontratti autorizzati dal Contraente Generale e conclusi dal suo affidatario, per qualunque importo;*
 - d) *ai subcontratti autorizzati dal Contraente Generale e conclusi dal subaffidatario (diretto o indiretto) per qualunque importo”.*

2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, i trasporti, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata, e in particolare per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, affidate direttamente dal CONTRAENTE GENERALE o subaffidate dal Terzo Affidatario:
 - trasporto di materiale a discarica;
 - smaltimento rifiuti;
 - fornitura e/o trasporto terra;
 - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
 - fornitura e/o trasporto di bitume;
 - fornitura di ferro lavorato;

- forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al “subappalto” per la ricorrenza del comma 12 dell’art. 18 della L. n. 55/1990);
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al “subappalto” per la ricorrenza del comma 12 dell’art. 18 della L. n. 55/1990);
- servizi di guardiania di cantieri;
- servizi di autotrasporti.

Art. 3

1. Ai fini delle “*Informazioni*” previste dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, i dati di cui all’art. 2 del presente protocollo sono comunicati dal CONTRAENTE GENERALE prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei subcontratti o dei subaffidamenti di cui al medesimo art. 2. Gli stessi dati sono comunicati, a cura del CONTRAENTE GENERALE, anche alla QUADRILATERO, ai fini dell’esercizio dei suoi compiti di alta sorveglianza sulla realizzazione dell’opera. Le comunicazioni dei dati possono essere effettuate anche su supporto informatico.
2. La QUADRILATERO si impegna a costituire, sulla base dei dati acquisiti dal CONTRAENTE GENERALE, una banca dati relativa alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all’esecuzione dei lavori, accessibile anche per via telematica, in forma sicura, da parte dei Gruppi provinciali interforze per il monitoraggio delle grandi opere.
3. Il CONTRAENTE GENERALE ha l’obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in

particolare provvedendo fino al completamento dell'opera alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari.

Art. 4

1. Nei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, qualora a seguito di tali verifiche emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, il CONTRAENTE GENERALE non può stipulare il contratto o concludere l'affidamento o non può autorizzare il subcontratto o il subaffidamento. In tali casi, inoltre, l'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura competente alla QUADRILATERO e al CONTRAENTE GENERALE con la massima urgenza consentita.

2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, previa comunicazione alla QUADRILATERO delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle "*Informazioni*" della Prefettura, per i contratti, gli affidamenti, i subcontratti e subaffidamenti stipulati, conclusi o autorizzati, il CONTRAENTE GENERALE effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detti casi, il CONTRAENTE GENERALE comunica senza ritardo alla QUADRILATERO l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa, cui le "*Informazioni*" si riferiscono.

3. Fuori dei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, i contratti, subcontratti, affidamenti e subaffidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'art. 2, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole

certificazioni e comunicazioni, di cui al Capo II del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, fermo restando le verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del citato D.P.R. N. 252/1998.

4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 del presente articolo, il CONTRAENTE GENERALE si impegna ad inserire in contratto, o a far inserire da parte dell'affidatario o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le *“Informazioni antimafia”* di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno.
5. Conformemente alle più recenti prescrizioni elaborate dal C.C.A.S.G.O. il CONTRAENTE GENERALE potrà escludere dalla richiesta di *“Informazione antimafia”* le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo, nel trimestre (e per singolo fornitore), di Euro 50.000,00, fermo restando che anche per le dette acquisizioni dovranno essere comunicati alla QUADRILATERO i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita I.V.A., codice fiscale e importo pagato) che, unitamente agli estremi degli altri soggetti esecutori e/o fornitori, andranno inseriti nella banca dati da costituire, a cura della QUADRILATERO, in attuazione del presente protocollo.

Art. 5

1. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le *“Informazioni”* di cui all'art. 10, comma 9, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, (c.d. *“Informazioni atipiche”*) producono i medesimi effetti interdettivi previsti dal comma 2 dello stesso art. 10, e impegnano il CONTRAENTE GENERALE a risolvere il contratto o a revocare l'autorizzazione al subcontratto o subaffidamento, esercitato ai sensi dell'art. 11,

comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. In detti casi il CONTRAENTE GENERALE comunica senza ritardo alla QUADRILATERO l'attivazione, nei confronti dell'affidatario o del sub-affidatario, della clausola risolutiva espressa ed emette l'ordine di estromissione immediata della società o impresa cui le *“Informazioni”* si riferiscono.

2. La comunicazione di dette *“Informazioni”* da parte della competente Prefettura al CONTRAENTE GENERALE ed alla QUADRILATERO deve recare l'indicazione che è fatta ai fini del presente articolo del presente protocollo.
3. A tale fattispecie si applicano le stesse disposizioni previste all'art. 4, ivi compreso l'inserimento nei contratti e sub-contratti della clausola risolutiva espressa e della penale.

Art. 6

1. Le verifiche antimafia e gli altri adempimenti conseguenti sono curati dal Gruppo Interforze, costituito presso la Prefettura competente in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui la società o l'impresa, nei cui riguardi devono essere svolte le *“Informazioni”*, abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura di MACERATA (in ragione della prevalente competenza territoriale e allo scopo di semplificare e fluidificare le relative procedure) inoltra la richiesta alla Prefettura – U.T.G. – competente, indirizzandola al coordinatore del Gruppo Interforze e segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le *“Informazioni”* di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente protocollo.

Capo II

Misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale

Art. 7

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, il CONTRAENTE GENERALE si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura territorialmente competente di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dal CONTRAENTE GENERALE nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
2. L'assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'organo di polizia che - onde evitare una frammentaria conoscenza degli eventuali episodi di matrice estorsiva e allo scopo di consentirne, invece, una visione organica da parte degli organi inquirenti – verrà indicato dal Prefetto di MACERATA.
3. Ai fini del comma 1, il CONTRAENTE GENERALE si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

Art. 8

1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti del CONTRAENTE GENERALE dal Terzo Affidatario, nonché, nei confronti di questi, dai subaffidatari e subcontraenti a qualunque titolo interessati

all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal CONTRAENTE GENERALE ai fini della revoca degli affidamenti e dell'autorizzazione ai subaffidamenti.

Art. 9

1. L'osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione previsti dall'art. 4 del presente Protocollo, salvi i casi di errore scusabile, ha ad ogni effetto carattere essenziale per il corretto adempimento dell'affidamento a contraente generale tra QUADRILATERO ed il CONTRAENTE GENERALE.

Art. 10

1. La QUADRILATERO provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente Protocollo, inviando al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto, una copia del quale è altresì trasmessa alla Prefettura di MACERATA.

Art. 11

1. La QUADRILATERO comunica all'Osservatorio per i Lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 2, lett. p, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per legge, ogni violazione da parte del CONTRAENTE GENERALE degli obblighi derivanti dal presente Protocollo, qualora la violazione medesima presenti indubbie caratteristiche di "grave negligenza nell'esecuzione dei lavori" o di "grave inadempienza contrattuale" secondo le previsioni del capitolato speciale di affidamento.

2. La QUADRILATERO si impegna altresì ad effettuare – sulla base delle segnalazioni pervenute dal CONTRAENTE GENERALE – analoga comunicazione, nei confronti dell'Osservatorio, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi affidatari e subaffidatari, nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

Art. 12

1. Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti, affidamenti, subcontratti e subaffidamenti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, anche nella forma delle "*Informazioni atipiche*", si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 2, già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, il CONTRAENTE GENERALE si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre ai propri affidatari e subaffidatari l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'art. 11 del richiamato D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Art. 13

1. La QUADRILATERO si impegna a riportare il CUP (Codice Unico di Progetto) su tutti i documenti, amministrativi e contabili – ivi compresi i bonifici o i mandati di pagamento - relativi al progetto stesso.
2. Ai sensi della legge 3/2003, nonché della delibera CIPE 24/2004, il CONTRAENTE GENERALE si impegna ad apporre il CUP, già indicato nel presente protocollo, su tutte le sue fatture ed a richiedere che lo stesso CUP del

progetto sia apposto su tutti i contratti che stipulerà o autorizzerà per la realizzazione dell'opera e su tutte le fatture degli affidatari, dei subaffidatari e dei fornitori e prestatori d'opera (diretti e/o indiretti).

3. Il CONTRAENTE GENERALE resta, altresì, obbligato - ai sensi del C.S. d'affidamento, art. 32, comma 45, punto 6 – a trasmettere alla QUADRILATERO i dati relativi a tutte le fatture emesse e ricevute per l'esecuzione del presente affidamento, nonché i dati relativi a tutte le fatture emesse e ricevute dai propri affidatari, subaffidatari e fornitori e/o prestatori d'opera (diretti e indiretti). La trasmissione dei dati avverrà tramite reportistica standardizzata, secondo la procedura che verrà indicata dalla QUADRILATERO.

Art. 14

1. Il contenuto del presente Protocollo integra i contenuti del Contratto di affidamento a contraente generale tra la QUADRILATERO e il CONTRAENTE GENERALE.

Sottoscritto a Macerata il 13 novembre 2003

Il PREFETTO di MACERATA

La “QUADRILATERO S.p.A.” – il Legale Rappresentante

La Società di Progetto “VAL DI CHIANTI S.c.p.A.” – i Legali Rappresentanti
